



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER GLI
INCARICHI LEGALI
DELL'ENTE**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 14/07/2008

Pubblicato all'Albo Pretorio dal al n.



Comune di Bagni di Lucca

Provincia di Lucca

Area Amministrativa

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI LEGALI DELL'ENTE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in seduta del _____)

Art. 1 – Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

- Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente.
- E' consentito affidare incarichi legali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione, o in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e della particolare tecnicità e complessità delle prestazioni.
- A tal riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.

Art. 2 – Albo degli avvocati

- Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa comunale o in sua assenza al Segretario Generale dell'Ente.
- L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
 - b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
 - c) Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
 - d) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro curricula.
- L'iscrizione è soggetta a revisione biennale.

- L'ufficio segreteria comunale, cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

- Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale.
- Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge.

Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

- A seguito dell'autorizzazione alla resistenza in giudizio o deliberazione di avvio di un provvedimento di azione, disposta con atto della Giunta Comunale, il Responsabile dell'Area Amministrativa a conclusione di un procedimento del Servizio Segreteria e affari generali, individuerà il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono mediante atto determinativo.
- L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi.
 - a) principio di rotazione tra gli iscritti nell'albo;
 - b) iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati da almeno due anni
 - c) foro di competenza ed esperienze risultanti dal curriculum
 - d) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti.
 - e) Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per terzi pubblici o privati.
- Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Bagni di Lucca.
- Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenza specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio, in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 – Condizioni

- L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:
 - a) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato;
 - b) nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Responsabile dell'Area Amministrativa comunale, sentito il Responsabile competente per materia;
 - c) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno devono tener conto dei minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense;
 - d) L'ammontare complessivo o presunto della parcella che dovrà essere allegata e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario che non dovrà superare il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1,500,00 non si darà luogo ad acconti.

- e) L'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.

Art. 6 – Registro degli incarichi

- Il servizio Segreteria comunale Affari generali, provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
- a) generalità del professionista/i.
 - b) Albo di iscrizione professionale.
 - c) Oggetto.
 - d) Estremi dell'atto
 - e) Importo del compenso preventivato e importo effettivo liquidato al professionista/i.

Art. 7 – Cancellazione dall'elenco

- Il responsabile dell'Area Amministrativa dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - d) siano comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 8 – Pubblicità

- Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità anche periodiche, quali avviso pubblico all'albo pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale.
- L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
- L'attivazione dell'elenco verrà comunicato con avviso pubblico da inviare anche agli Ordine professionali della Regione Toscana

Art. 9 – Diritto di accesso

- Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento comunale.
- Il responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.
- In risposta ai principi generali enunciati all'art. 1, l'elenco degli incarichi legali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la segreteria comunale a libera visione degli interessati.

Art. 10 – Incarichi professionali a legali in servizio nell'Ente

ove esistono, nell'ambito del personale in servizio, figure professionali in possesso dei requisiti di legge per assicurare il patrocinio legale dell'Ente, è possibile conferire incarico, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del funzionario nonché con i carichi di lavoro dello stesso e purchè non afferisca a contenziosi derivanti dalla gestione del settore di cui è titolare.

Art. 11 – Norme di rinvio

- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

